



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2957

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo

Indice

1. DDL S. 2957 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2957	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	11
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 375 (pom.) del 15/11/2017	12
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 376 (pom.) del 21/11/2017	15
1.3.2.2. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo)	20
1.3.2.2.1. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 19 (ant.) del 07/12/2017	21
1.3.2.2.2. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 20 (pom.) del 13/12/2017	26
1.3.2.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	29
1.3.2.3.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 549 (ant.) del 13/12/2017	30
1.4. Trattazione in consultiva	39
1.4.1. Sedute	40
1.4.2. Resoconti sommari	42
1.4.2.1. 5 ^a (Bilancio)	43
1.4.2.1.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 848 (pom.) del 05/12/2017	44
1.4.2.2. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	48
1.4.2.2.1. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 351 (ant.) del 12/12/2017	49
1.4.2.3. 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale)	55
1.4.2.3.1. 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 358 (pom.) del 12/12/2017	56
1.4.2.4. 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	59
1.4.2.4.1. 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 101 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/12/2017	60
1.4.2.4.2. 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 102 (ant., Sottocomm. pareri) del 14/12/2017	63
1.4.2.5. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	65
1.4.2.5.1. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 303 (ant.) del 06/12/2017	66

1. DDL S. 2957 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2957
XVII Legislatura

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo

Iter

13 dicembre 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.4302](#) assorbe [C.2142](#), [C.2388](#), [C.2431](#), [C.3492](#)
approvato

S.2957 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Governativa

Ministro senza portafoglio per gli affari regionali [Enrico Costa](#) (Governo [Gentiloni Silveri-I](#))

Di concerto con

Ministro dei beni e attività culturali e turismo [Dario Franceschini](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Graziano Delrio](#) , Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **27 ottobre 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 907 del 31 ottobre 2017.

Classificazione TESEO

CONCESSIONI , IMMOBILI DEMANIALI , DEMANIO MARITTIMO

Articoli

STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI (Art.1), LAGHI STAGNI LAGUNE (Art.1), FIUMI E TORRENTI (Art.1), INDUSTRIA TURISTICA (Art.1), ATTREZZATURE E INSEDIAMENTI TURISTICI (Art.1), PORTI TURISTICI (Art.1), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), REGIONI (Art.1), CONCORRENZA (Art.1), CANONE DI CONCESSIONE (Art.1), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.1), BASI DI DATI (Art.1), PIANI REGOLATORI (Art.1), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.1), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Art.1), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.1), INTERNET (Art.1), CONCESSIONARI (Art.1), DEMOLIZIONE (Art.1), ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE (Art.1), ENTI PUBBLICI (Art.1)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6^a Sen. [Stefania Pezzopane](#) (PD) (dato conto

della nomina il 7 dicembre 2017) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 10^a Sen. [Mara Valdinosi \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 7 dicembre 2017) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [8^a \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) e [10^a \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede referente il 13 novembre 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 908 del 15 novembre 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 9^a (Agricoltura), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea),

Questioni regionali

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite [6^a \(Finanze e tesoro\)](#) e [10^a \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede referente il 16 novembre 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 909 del 16 novembre 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea),

Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2957

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2957

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per gli affari regionali** (COSTA)
di concerto con il **Ministro del beni e delle attività culturali e del turismo** (FRANCESCHINI)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DELRIO)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 4302)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2017

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 ottobre 2017*

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa
relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e al principio del legittimo affidamento, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della professionalità acquisita, in qualità sia di concessionario che di gestore, nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili;

b) stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possano disporre che un operatore economico possa essere titolare di un

numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;

c) stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso, con le appropriate forme di garanzia a carico dei soggetti privati subentranti;

d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori;

e) regolamentare gli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative, su base nazionale, delle imprese del settore;

f) rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, con un minimo di tre, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento nonché dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turistico-ricreativo;

g) prevedere il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità;

h) prevedere l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti *internet*, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni e i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati anche nei propri siti *internet*, stabilendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa;

i) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;

l) aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del Sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa e assicurando in ogni caso la trasmissione di ogni informazione utile sul numero delle concessioni e sulla loro consistenza al Sistema informativo del demanio marittimo;

m) definire le nozioni di «facile sgombero o rimozione» e di «difficile sgombero o rimozione» di opere, impianti e attrezzature realizzati dai concessionari.

2. Le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della presente legge, con esclusione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, preposti a servizi di pubblico interesse.

3. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di

trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2957
XVII Legislatura

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione) N. 375 (pom.) 15 novembre 2017	
N. 376 (pom.) 21 novembre 2017	Sui lavori della Commissione
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) in sede referente N. 19 (ant.) 7 dicembre 2017	Congiunzione di S. 1496 , S. 2269 , S. 2336 , S. 2377
6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione) N. 549 (ant.) 13 dicembre 2017	
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) in sede referente N. 20 (pom.) 13 dicembre 2017	Discusso congiuntamente: S. 1496 , S. 2269 , S. 2336 , S. 2377
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione) N. 20 (pom.) 13 dicembre 2017	Discusso congiuntamente: S. 1496 , S. 2269 , S. 2336 , S. 2377 (proposte audizioni informali)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 375 (pom.) del 15/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017
375ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2900) Deputato FIANO ed altri. - Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, approvato dalla Camera dei deputati

(2213) Mara VALDINOSI ed altri. - Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista

(Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [PEZZOPANE](#) (PD) illustra i disegni di legge in titolo volti - con alcune differenze - a vietare la propaganda del regime fascista e nazifascista, la produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli ad essi riconducibili.

Ricorda brevemente che la cosiddetta legge Scelba, legge n. 645 del 1952 ha dato attuazione alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, individuando specifiche fattispecie di reato: la riorganizzazione del disciolto partito fascista; l'apologia del fascismo; le manifestazioni fasciste.

Dopo essersi soffermata, in particolare, sul reato di apologia del fascismo, di cui all'articolo 4 della legge Scelba, illustra il disegno di legge n. 2900, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale

inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, il nuovo articolo 293-*bis*. Con il nuovo articolo si punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni - salvo che il fatto costituisca più grave reato - chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico.

Tale propaganda è punita, ai sensi del nuovo articolo 293-*bis*, quando avvenga anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti o ai relativi metodi sovversivi del sistema democratico, ovvero richiamando pubblicamente la simbologia o la gestualità del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico.

Costituisce aggravante del delitto, con conseguente aumento di un terzo della pena, la propaganda del regime fascista e nazifascista commessa attraverso strumenti telematici o informatici. L'aggravante riguarda quindi sia i siti *Internet* con contenuti di propaganda sia il *merchandising online* dei *gadget* e degli altri beni indicati.

Riferisce poi sul disegno di legge n. 2213, che invece novella la legge Scelba n. 645, individuando un'ulteriore fattispecie del reato di apologia del fascismo; come sottolinea la relazione introduttiva, l'iniziativa in questione è mirata a colpire il fenomeno del commercio di *gadget* e di oggetti riportanti simboli, immagini o *slogan* esplicitamente rievocativi del regime fascista o nazifascista.

Aggiungendo quindi un comma al richiamato articolo 4 della legge Scelba, si prevede che commette apologia di fascismo, soggiacendo alla pena già prevista dalla legge medesima, chiunque produce, distribuisce, diffonde o vende, direttamente o con qualsiasi modalità, anche telematica, beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano univocamente all'ideologia fascista o nazifascista ovvero ad associazioni, movimenti o gruppi aventi le caratteristiche e perseguenti le finalità indicate nell'articolo 1 della medesima legge Scelba.

Se i fatti che costituiscono apologia sono commessi con il mezzo della stampa la legge 645 prevede un'aggravante: il disegno di legge n. 2213 integra tale previsione, estendendo l'aggravante ai casi in cui l'apologia di reato - anche con riferimento alle nuove fattispecie introdotte dal medesimo disegno di legge, dunque anche alla vendita di beni - avvenga mediante la rete *internet*. In quest'ultimo caso, il pubblico ministero dispone l'ordine di rimozione dei contenuti illeciti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7.

A una domanda della senatrice [GRANAIOLA](#) (*Art.1-MDP*), che chiede un chiarimento procedurale risponde il presidente [MUCCHETTI](#) (*PD*), il quale evidenzia altresì le norme dei due provvedimenti che richiamano la competenza della Commissione industria.

Egli osserva come nel corso degli anni siano emersi alcuni fattori di novità rispetto al quadro a suo tempo disciplinato dalla legge Scelba, che hanno evidenziato l'opportunità di un suo adeguamento: si riferisce alla vendita di oggetti e *gadget* che richiamano il fascismo, il nazifascismo e le loro ideologie e all'uso di *internet*. Tali fattori di novità sono efficacemente intercettati, a suo parere, proprio dalla proposta di legge a prima firma della senatrice Valdinosi: il disegno di legge n. 2213 ha il pregio di non intervenire sul contenuto sostanziale della propaganda, come delineato dalla legge n. 645, limitandosi ad aggiungere tra le condotte punibili la produzione, distribuzione, diffusione o vendita dei beni indicati. Il disegno di legge n. 2900, invece, nel prevedere un nuovo reato, dai contenuti a suo giudizio ambigui, rischia di introdurre elementi di genericità e vaghezza, suscettibili di applicazioni distorte. Occorre evitare il pericolo di soffocare o limitare una serena analisi storica: non deve essere revocata in dubbio la possibilità di esprimere un giudizio positivo per esempio su alcune realizzazioni del ventennio in Italia, come la creazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o l'approvazione della legge bancaria del 1936, che riprendeva le scelte operate, negli Stati Uniti d'America, con il Glass-Steagall Act del 1933.

Conclude esprimendo dunque la propria preferenza per il provvedimento a prima firma della senatrice Valdinosi.

Concorda la senatrice [GRANAIOLA](#) (*Art. 1-MDP*).

Il senatore [CONTI](#) (*Misto-UDC*) conviene pienamente con le considerazioni del Presidente. Inoltre, invita a valutare le norme sulla commercializzazione dei prodotti in questione nel contesto normativo più generale.

La relatrice [PEZZOPANE](#) (*PD*) si riserva di predisporre per la prossima settimana una proposta di parere anche tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) (*PD*) comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite 8ª e 10ª il disegno di legge n. 2957 recante "Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo". Verranno presi gli opportuni accordi con la Presidenza dell'8ª Commissione per avviarne l'esame al termine della sessione di bilancio, essendone per ora precluso l'avvio, ai sensi dell'articolo 126, comma 11 del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 376 (pom.) del 21/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2017
376ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che è stato riassegnato alle Commissioni riunite 6ª e 10ª il disegno di legge n. 2957, approvato dalla Camera dei deputati, recante "Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo", inizialmente assegnato alle Commissioni riunite 8ª e 10ª.

Sono state ugualmente riassegnate alle medesime Commissioni riunite 6ª e 10ª le seguenti altre quattro iniziative nella stessa materia: atto Senato n. 1496 - Gasparri e altri, "Ridefinizione delle aree a demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste"; atto Senato n. 2269 - Granaiola e altri, "Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative"; atto Senato n. 2336 - Saggese, "Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative"; atto Senato n. 2377 - Centinaio e altri, "Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative".

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che saranno presi gli opportuni accordi con la Presidenza della 6ª Commissione per avviarne l'esame, attualmente precluso, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento del Senato, al termine della sessione di bilancio.

La Commissione prende atto.

Nel ricordare che si è appena conclusa l'audizione informale dell'amministratore delegato di Fincantieri SpA, Giuseppe Bono, il **PRESIDENTE** avverte che, come già convenuto in precedenza, prenderà gli opportuni contatti per organizzare a breve l'audizione informale dell'amministratore delegato di Leonardo SpA, Alessandro Profumo, nonché, successivamente dei vertici delle altre principali società partecipate dallo Stato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2900) Deputato FIANO ed altri. - Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, approvato dalla Camera dei deputati

(2213) Mara VALDINOSI ed altri. - Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 2213. Parere non ostativo con raccomandazioni sul disegno di legge n. 2900)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 novembre.

La relatrice **PEZZOPANE** (PD) presenta e illustra una proposta di parere non ostativo con raccomandazione sul disegno di legge n. 2900 e una proposta di parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 2213, pubblicate in allegato.

Il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel ribadire la sua ferma opposizione ad ogni forma di fascismo, richiama l'attenzione dei colleghi sul testo del disegno di legge n. 2213, che così come formulato, sembrerebbe vietare anche la commercializzazione di cimeli storici e beni originali di epoca fascista. Riferisce tale osservazione critica anche al disegno di legge n. 2900.

Il senatore **DLBIAGIO** (AP-CpE-NCD), dopo aver condiviso l'intervento del senatore Buemi, esprime preoccupazione per la previsione del disegno di legge n. 2213, che potrebbe avere conseguenze negative su un settore commerciale importante.

Il presidente **MUCCHETTI** osserva che il provvedimento in questione intende, a suo giudizio, colpire solo il merchandising e non anche la compravendita di cimeli storici.

Secondo la relatrice **PEZZOPANE** (PD) il provvedimento in questione si riferisce solo agli oggetti di

nuova produzione.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala che la dizione dell'articolo 1, laddove si riferisce alla produzione, diffusione e vendita, sembra interessare anche la diffusione di cimeli storici, di documenti e di beni mobili originali.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD) sottolinea che non era certo questo l'intendimento del provvedimento.

Il presidente [MUCCHETTI](#) suggerisce di integrare entrambe le proposte di parere con una raccomandazione o una segnalazione che espliciti l'esclusione dall'ambito di applicazione delle normative così introdotte della distribuzione, diffusione o vendita dei cimeli storici, di documenti e beni mobili originali.

La relatrice [PEZZOPANE](#) (PD), in conclusione, accogliendo le segnalazioni emerse nel dibattito e seguendo il suggerimento del presidente Mucchetti presenta e illustra una nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni sul disegno di legge n. 2900 e una nuova proposta di parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 2213.

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che si procederà con distinte votazioni alla espressione dei pareri sui due disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 2213, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni sul disegno di legge n. 2900, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [MUCCHETTI](#) ricorda che si è appena tenuta l'audizione informale di rappresentanti di Fincantieri SpA sulla vicenda Fincantieri-STX France, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Informa quindi che la documentazione acquisita nel corso di tale audizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2900

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il disegno di legge recante «Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645», approvato dalla Camera dei deputati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, raccomandando tuttavia alla Commissione di merito un'attenta valutazione sulla necessità di evitare che il nuovo reato di cui all'articolo 293-bis del codice penale, con specifico riferimento alla propaganda avente ad oggetto "i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico", individui fattispecie dai contenuti vaghi o ambigui, che possono condurre ad applicazioni distorte e ingenerare illegittime e indebite limitazioni a una serena analisi storica. Quanto alla fattispecie relativa alla distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli, si raccomanda altresì alla Commissione di merito di prevedere l'esplicita esclusione dall'ambito di applicazione dei cimeli storici, di documenti e beni mobili originali.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2900

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il disegno di legge recante «Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645», approvato dalla Camera dei deputati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, raccomandando tuttavia alla Commissione di merito un'attenta valutazione sulla necessità di evitare che il nuovo reato di cui all'articolo 293-bis del codice penale, con specifico riferimento alla propaganda avente ad oggetto "i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico", individui fattispecie dai contenuti vaghi o ambigui, che possono condurre ad applicazioni distorte e ingenerare illegittime e indebite limitazioni a una serena analisi storica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2213

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista», esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, manifestando apprezzamento per la scelta, operata dall'iniziativa in titolo, di ricondurre al reato di apologia del fascismo - punito dall'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 - la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita, diretta o con qualsiasi modalità, anche telematica, di beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano univocamente all'ideologia fascista o nazifascista, nel presupposto che dall'ambito di applicazione siano escluse la distribuzione, la diffusione o la vendita dei cimeli storici, di documenti e beni mobili originali.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2213

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista», esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, esprimendo apprezzamento per la scelta, operata dall'iniziativa in titolo, di ricondurre al reato di apologia del fascismo - punito dall'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 - la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita, diretta o con qualsiasi modalità, anche telematica, di beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano univocamente all'ideologia fascista o nazifascista.

1.3.2.2. 6[^] (Finanze e tesoro) e 10[^] (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.2.1. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 19 (ant.) del 07/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017
19^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1496\)](#) GASPARRI e SCOMA. - Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste

[\(2269\)](#) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

[\(2336\)](#) Angelica SAGGESE. - Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

[\(2377\)](#) CENTINAIO ed altri. - Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

[\(2957\)](#) Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che, in accordo con il presidente della 6a Commissione, Mauro

Maria Marino, si è convenuto di svolgere nella seduta odierna solo la relazione introduttiva sui provvedimenti in titolo, rinviando la successiva organizzazione dei lavori a una riunione degli Uffici di Presidenza e a una seduta plenaria delle Commissioni riunite da convocare per la prossima settimana.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII), il quale avverte che seguirà con assiduità l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo e le audizioni che le Commissioni riunite dovessero decidere di svolgere. Si riserva di chiedere un chiarimento alla senatrice Pezzopane, relatrice per la 6a Commissione, che non è presente nell'odierna seduta, in merito alla sua posizione sul disegno di legge di iniziativa del Governo, anche alla luce dell'emendamento da lei presentato in occasione dell'esame del decreto-legge in materia fiscale, con il quale proponeva una proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD), relatrice per la 10^a Commissione, dopo aver precisato che la relazione che si appresta a svolgere è stata concordata con la senatrice Pezzopane, relatrice per la 6a Commissione, illustra i provvedimenti in titolo, in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.

L'Atto Senato 2957, già approvato dalla Camera dei deputati, conferisce al Governo una delega per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo e si compone di 2 articoli.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, elenca i principi e i criteri direttivi cui deve adeguarsi il Governo nell'esercizio della delega, tra i quali segnala: il rispetto della concorrenza, della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, della libertà di stabilimento, della garanzia dell'esercizio e sviluppo delle attività imprenditoriali, nonché del riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale; la rideterminazione della misura dei canoni concessori, con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia; la determinazione, con normativa primaria, di adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni e delle modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza e revoca delle stesse; la previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009 e del riordino delle concessioni ad uso abitativo.

Il comma 2 stabilisce che le norme sulle concessioni a uso turistico-ricreativo, ad eccezione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche, né agli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, preposti a servizi di pubblico interesse.

Il comma 3 fa salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità indicate ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea. Vi è anche il riferimento specifico al principio del legittimo affidamento e alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della cosiddetta direttiva Bolkenstein.

Il comma 5 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, disposizioni integrative e correttive.

Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Illustra quindi l'Atto Senato n. 1496, soffermandosi in particolare sugli articoli 2 e 3. L'articolo 2 prevede, tra l'altro, l'individuazione delle aree oggetto di concessioni per lo svolgimento di attività con finalità turistico-ricreative, per le quali si richiede l'esclusione dal demanio marittimo, con sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle aree medesime; tali aree passano al patrimonio disponibile e sono cedute, riconoscendo il diritto di opzione al loro acquisto e di prelazione a favore dell'attuale concessionario, il quale, se non optante, ha diritto a un indennizzo da parte del subentrante, pari al valore dell'azienda.

L'articolo 3 individua le modalità per la definizione del prezzo della cessione delle aree in questione, nonché nuove concessioni relative alle aree rimanenti nel perimetro del demanio, prevedendo il riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante. Anche in questo caso, per il concessionario non optante è previsto un indennizzo a carico del subentrante. Sono dettate norme volte a disciplinare il regime transitorio.

Passa poi a illustrare l'Atto Senato n. 2269, che prevede, all'articolo 1, una disciplina transitoria della durata delle concessioni in essere, all'articolo 2, criteri per l'assegnazione di nuove concessioni e, all'articolo 3, la clausola di invarianza finanziaria.

Più nel dettaglio, secondo l'articolo 1, la durata delle concessioni in essere di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative dovrà essere fissata in un massimo di trenta anni e la durata effettiva della concessione commisurata agli investimenti immobiliari, infrastrutturali e relative alle attrezzature già effettuati e a progetti di sviluppo che prevedano nuovi investimenti e interventi rispettosi dell'equilibrio ambientale e paesaggistico, purché siano rispettati una serie di requisiti.

Al successivo rinnovo, dopo il periodo transitorio di un massimo di trenta anni, le concessioni in essere saranno assegnate mediante le procedure competitive previste dall'articolo 2, che devono prevedere, in caso di rilascio, un equo indennizzo del concessionario uscente pari al valore complessivo dell'azienda.

L'articolo 2 prevede inoltre che anche le nuove concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative, assegnate dalla data di entrata in vigore della legge, siano affidate mediante procedure competitive di selezione, le cui modalità di svolgimento saranno individuate da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dello sviluppo economico.

L'Atto Senato n. 2336, composto da 19 articoli, stabilisce che le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative siano affidate mediante procedure competitive di selezione. Un'apposita disposizione transitoria fa salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del disegno di legge, le quali vengono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2050.

Inoltre, definisce la durata delle concessioni, che non può essere inferiore a sei anni né superiore a venti; fissa le modalità di affidamento delle stesse; detta misure in materia di indennizzo in favore del concessionario uscente, con una disciplina specifica per la fase transitoria; prevede l'attribuzione di un rating di legalità per le imprese che intendano partecipare a procedure di selezione per le concessioni e la definizione di un sistema di premialità per le aziende balneari che dimostrino di aver promosso azioni di tutela ambientale, sociale ed economica nei confronti dei territori di appartenenza negli ultimi cinque anni.

Infine, illustra l'Atto Senato n. 2377, che, all'articolo 1, stabilisce il prolungamento delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2015 per un periodo di trent'anni, a fronte di un impegno da parte degli attuali gestori a effettuare i necessari investimenti per la riqualificazione delle aree demaniali nell'osservanza di una serie di requisiti. Al termine del periodo transitorio, il successivo rinnovo delle concessioni avviene attraverso procedure competitive che prevedono, tra le altre cose, un equo indennizzo del concessionario uscente, pari al valore complessivo dell'azienda.

L'articolo 2 disciplina la procedura di gara per l'assegnazione delle nuove concessioni di beni demaniali marittimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice della navigazione e dal nuovo codice degli appalti, mentre l'articolo 3 abroga l'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179

del 2012, che proroga le concessioni, in scadenza il 31 dicembre 2015, fino al 31 dicembre 2020, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dopo aver ricordato il clima di incertezza in cui si trova il settore, che mette a rischio anche gli investimenti, e la generale richiesta, da parte degli operatori economici, di un intervento normativo che garantisca stabilità temporale alle concessioni in essere e un quadro normativo certo, auspica la massima celerità possibile nell'esame delle iniziative in titolo.

Preannuncia quindi che proporrà di assumere a base dell'esame congiunto l'atto Senato n. 2957, già approvato dalla Camera dei deputati, sottolineando come tale disegno di legge assicuri agli operatori del settore, a suo avviso, una serenità maggiore rispetto a interventi di mera proroga delle concessioni in essere.

Segue un dibattito sull'ordine dei lavori.

Interviene nuovamente il senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII), il quale, dopo aver osservato che a suo giudizio la direttiva servizi n. 2006/123/UE (cosiddetta direttiva Bolkestein) dovrebbe essere oggetto di una radicale riconsiderazione, sottolinea la rilevanza e la delicatezza delle questioni disciplinate dalle iniziative in titolo che, a suo parere, richiedono un esame particolarmente approfondito. A tal fine ritiene necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali che veda il coinvolgimento non solo degli operatori del settore, ma anche di rappresentanti dell'Unione europea e di altri Parlamenti nazionali, che portino le esperienze dei rispettivi Paesi.

In conclusione, invita a fare bene piuttosto che in fretta.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) esprime una posizione contraria a quella del senatore Gasparri e sottolinea che, se non si fosse trattato di una norma di delega, il Gruppo del Partito Democratico sarebbe stato favorevole a un esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2957.

Il testo già esaminato dalla Camera dei deputati, che andrebbe approvato definitivamente in tempi brevi, anche in pochi giorni, rappresenta infatti a suo parere un punto di equilibrio tra le molte, diverse e spesso poco compatibili posizioni in campo, tra normative europee e nazionali e pronunce giurisprudenziali, individuando criteri condivisi dalla maggioranza degli operatori, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione di un adeguato periodo transitorio. Non approvare definitivamente il disegno di legge n. 2957, al contrario, significherebbe lasciare in una situazione di incertezza migliaia di imprese e centinaia di migliaia di lavoratori.

Annuncia quindi che il Gruppo del Partito democratico non chiederà lo svolgimento di audizioni né presenterà emendamenti.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII), nel sostenere la posizione già espressa dal senatore Gasparri, sottolinea la rilevanza del tema in esame, che coinvolge circa 30.000 operatori e un milione di lavoratori. A suo parere il testo approvato dalla Camera richiederebbe alcune modifiche, sollecitate anche da alcune associazioni di categoria, tra le quali cita Assobalneari. In conclusione, invita le Commissioni riunite a compiere un adeguato e approfondito esame, come peraltro è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento, e concorda pertanto nel ritenere necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

La senatrice [GRANAIOLO](#) (Art.1-MDP), pur valutando positivamente il testo approvato dalla Camera dei deputati, giudica necessarie alcune modifiche relativamente ai temi del legittimo affidamento e del periodo transitorio, senza impedire comunque la conclusione dell'iter entro la fine della legislatura.

Quanto alle eventuali audizioni, ritiene utile convocare le associazioni di categoria contrarie al provvedimento.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) interviene per esprimere perplessità sulla posizione assunta dal senatore Tomaselli e dichiararsi invece in linea con quanto dichiarato dalla senatrice Pelino e dal senatore Gasparri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [MUCCHETTI](#), facendo seguito a quanto anticipato in apertura di seduta, propone di convocare le Commissioni riunite, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, alle ore 13 di martedì 12 dicembre, in sede di Uffici di Presidenza riuniti per programmare il seguito dell'esame dei disegni di legge 1496, 2269, 2336, 2377 e 2957 e, in sede Plenaria, alle ore 13,15, del medesimo giorno.

Concordano le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.2.2. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 20 (pom.) del 13/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017
20^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [MUCCHETTI](#) riferisce gli esiti della riunione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite, che si è appena conclusa, nel corso della quale si è discussa l'organizzazione dei lavori in merito all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1496, 2269, 2336, 2377 e 2957, in materia di concessioni demaniali marittime. In quella sede, il senatore Tomaselli ha ribadito l'intenzione del Gruppo del Partito democratico - già espressa nella seduta del 7 dicembre - di approvare definitivamente il disegno di legge n. 2957, nel testo definito dalla Camera dei deputati e ha dichiarato che, a tale scopo, proponeva di rinunciare allo svolgimento di audizioni e alla presentazione di emendamenti. Le senatrici Pelino e Fucksia e i senatori Castaldi, Tosato e Luigi Marino hanno invece manifestato, con differenti accenti e motivazioni, il favore dei rispettivi Gruppi parlamentari allo svolgimento di audizioni informali. Preso atto di tali indicazioni, gli Uffici di Presidenza hanno convenuto di svolgere dette audizioni informali.

Propone pertanto che i Gruppi parlamentari facciano pervenire entro le ore 12 di venerdì 15 dicembre le segnalazioni al riguardo, fermo restando che quelle già trasmesse si intendono confermate, in assenza di revoca o modifica.

Le Commissioni riunite concordano.

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che prenderà i necessari accordi con la Presidenza della Commissione finanze per le successive convocazioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE

[\(1496\)](#) *GASPARRI e SCOMA. - Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste*

[\(2269\)](#) *Manuela GRANAIOLO ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*

[\(2336\)](#) *Angelica SAGGESE. - Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*

[\(2377\)](#) *CENTINAIO ed altri. - Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*

[\(2957\)](#) *Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 dicembre.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (PD), relatrice per la 6^a Commissione, mette a disposizione delle Commissioni riunite un'esposizione scritta concernente gli aspetti di competenza della Commissione finanze e tesoro. Rileva peraltro, preso atto della decisione di procedere a un ciclo di audizioni informali, che nell'attuale fase della legislatura non sussistono le condizioni necessarie a un esito positivo dell'esame congiunto. Riferisce inoltre che in numerose assemblee organizzate dalle associazioni delle categorie interessate è stato espresso sostegno riguardo all'approvazione del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati, che, pur non ritenuto privo di difetti, è stato giudicato preferibile al mantenimento del quadro normativo vigente. Dichiara infine di rimettere il mandato di relatrice.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD), relatrice per la 10^a Commissione, dopo aver ribadito il clima di incertezza in cui si trova il settore in conseguenza del recepimento della cosiddetta direttiva Bolkestein, che ha comportato, tra l'altro, l'eliminazione della procedura di rinnovo automatico delle concessioni, manifesta la convinzione che un intervento normativo sia necessario per garantire stabilità temporale alle concessioni in essere e un quadro normativo certo. A suo parere, il provvedimento già approvato dalla Camera verrebbe incontro a queste esigenze e andrebbe visto con particolare favore; tuttavia, in conseguenza della decisione di svolgere un ciclo di audizioni informali, sulla base delle

richieste dei vari Gruppi che ritiene esprimano esclusivamente una volontà ostruzionistica volta a impedire l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 2957, considera opportuno prendere atto della situazione e rinunciare all'incarico di relatrice.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD) prende atto della decisione delle senatrici Pezzopane e Valdinosi.

Il senatore [TOSATO](#) (LN-Aut) ritiene non si possa attribuire alle opposizioni la responsabilità dell'esito del procedimento che si sta delineando, in considerazione della notevole durata della trattazione presso l'altro ramo del Parlamento, il cui esito è consistito nell'approvazione di un testo ampiamente criticabile e non sufficientemente condiviso.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD), replicando all'intervento del senatore Tosato, precisa che il Gruppo del Partito democratico non imputa agli altri Gruppi i tempi ristretti di esame dei disegni di legge in titolo da parte del Senato. Tuttavia, dopo aver ricordato precedenti esperienze simili, con un *iter* protratto in un ramo del Parlamento e con l'altro ramo chiamato sostanzialmente a ratificarne il lavoro, fa notare che alla Camera dei deputati tutti i Gruppi hanno potuto partecipare, anche in maniera approfondita, al loro esame. Dichiarò che il suo Gruppo ha sempre mantenuto contatti informali con i deputati per aggiornamenti e confronti sull'*iter* delle iniziative in materia, rammaricandosi se gli altri Gruppi non hanno fatto altrettanto.

Quanto al testo approvato dalla Camera dei deputati, che il senatore Tosato giudica negativamente, esprime invece la convinzione che, seppur perfettibile, sarebbe estremamente utile per il settore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.3. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.3.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 549 (ant.) del 13/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017
549^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(57/bis\)](#) **Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo**, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà conto dei pareri trasmessi, soffermandosi in particolare sul parere della Commissione Giustizia, non ostativo condizionato all'approvazione dell'emendamento 6.1.

Preso atto del tenore dei pareri, il relatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) sollecita la votazione dell'emendamento 6.1, sul quale il sottosegretario PIZZETTI esprime parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, l'emendamento 6.1 è posto ai voti, risultando accolto. Il PRESIDENTE registra il voto unanime.

Il PRESIDENTE pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente

all'Assemblea sul disegno di legge, così come modificato, proponendo al contempo di sottoporre all'Assemblea la possibilità di limitare la discussione alle parti oggetto del messaggio con il quale il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione.

La Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea il valore del voto unanime.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-PdL XVII*) pone un quesito circa la possibilità concreta che il disegno di legge in titolo venga discusso dall'Assemblea.

Il sottosegretario [PIZZETTI](#) dichiara la disponibilità del Governo, fermo restando le prerogative programmatiche della Conferenza dei Gruppi, a favorire una rapida conclusione dell'*iter*.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ringrazia il Governo per la sensibilità dimostrata.

AFFARI ASSEGNATI

Gestione dei crediti deteriorati assistiti da garanzia immobiliare ([n. 1103](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 88)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il relatore [SUSTA](#) (*PD*) presenta uno schema di risoluzione (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando le intenzioni del relatore, esprime dubbi circa la concreta efficacia delle indicazioni contenute nello schema di risoluzione.

Il relatore [SUSTA](#) (*PD*) invita a valutare lo schema proposto congiuntamente alla recente risoluzione approvata in esito alla trattazione dell'affare assegnato sulla gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche italiane (*Doc. XXIV*, n. 84), sottolineando la rilevanza dell'impegno della Commissione nell'attuale contesto di evoluzione della normativa europea.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di risoluzione è quindi posto in votazione.

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([n. COM \(2016\) 850 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ([n. COM \(2016\) 851 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/C ([n. COM \(2016\) 852 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza ([n. COM \(2016\) 853 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale ([n. COM \(2016\) 854 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365 ([n. COM \(2016\) 856 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 227*)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) presenta una nuova formulazione dello schema di risoluzione (il cui testo è pubblicato in allegato), integrato sulla base delle indicazioni formulate precedentemente dalla senatrice Bottici.

Previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione è messo ai voti.

La Commissione approva.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) esprime soddisfazione per la votazione unanime su un tema come quello bancario, che risulta emblematico della capacità della Commissione di operare in maniera coesa ai fini dell'interesse comune, nella consapevolezza che un ampio consenso parlamentare non può che rafforzare la posizione italiana in sede di produzione del diritto europeo.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI 6 a E 10a RIUNITE

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente il disagio derivante dalla convocazione della seduta delle Commissioni 6a e 10a riunite alle ore 9,30 del 7 dicembre, comunicata con un anticipo insufficiente.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) esprime rammarico per il disagio cagionato, facendo tuttavia presenti le notevoli aspettative nei confronti delle Commissioni 6a e 10a riunite riguardo la prospettiva della conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 2957, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avvisa che le sedute già convocate alle ore 14 di oggi, nonché alle ore 9 e 14 di domani non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1103
(Doc. XXIV, n. 88)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'affare assegnato in titolo, richiamata la risoluzione Doc. XXIV, n. 84, approvata in data 18 ottobre 2017 a conclusione dell'affare assegnato sulla gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche italiane;

premessi che

a) l'assorbimento da parte del sistema economico dei crediti deteriorati rappresenta una delle principali sfide per il settore bancario, dal momento che il volume complessivo dei crediti deteriorati, nonostante i positivi risultati fin qui raggiunti, rimane ancora percentualmente elevato, soprattutto in Italia, e incide in maniera rilevante, ancorché ridotta rispetto al recente passato, sulla capacità del settore bancario di erogare credito al sistema delle imprese (soprattutto delle PMI) ovvero di partecipare al rafforzamento patrimoniale di quest'ultimo;

b) l'Unione europea ha proposto nuove misure legislative, nel quadro del completamento e del rafforzamento dell'Unione bancaria, volte a eliminare o quanto meno a ridurre gli ostacoli che gravano sui mercati secondari per i prestiti in sofferenza, in modo da favorirne lo sviluppo nonché il rafforzamento della capacità dei creditori di recuperare il valore dei prestiti garantiti alle imprese e agli imprenditori ("garanzia di prestito accelerata");

c) in questo contesto, assumono particolare importanza le misure tendenti a favorire lo smobilizzo dei crediti deteriorati assistiti da garanzia immobiliare, al fine di rimettere i beni immobili stessi nel circuito economico, tenuto conto delle modifiche già introdotte nella legislazione nazionale, e favorendo il coinvolgimento di soggetti sia pubblici che privati interessati alla rivalutazione di tali beni;

d) in tale direzione importanti novità sono già state introdotte dal decreto-legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 130 del 2017 sulla cartolarizzazione dei crediti;

e) in particolare, si sottolinea la possibilità che gli SPV (*Special Purpose Vehicle*) concedano nuova finanza a determinate categorie di debitori in difficoltà o acquistino partecipazioni negli stessi, quando ciò sia utile per ristrutturare la posizione finanziaria dei debitori e migliorare le prospettive di recupero, ovvero acquistino e gestiscano direttamente gli immobili o altri beni posti a garanzia delle esposizioni cartolarizzate;

formula i seguenti rilievi e osservazioni:

condivide l'orientamento, espresso dal servizio giuridico del Parlamento europeo lo scorso 24 novembre, secondo cui ogni ulteriore disposizione a livello UE cogente nei confronti del consolidamento patrimoniale del sistema bancario debba comunque derivare da disposizioni legislative e non già da autonomi provvedimenti amministrativi - per quanto rilevanti - ivi compresi quelli della Banca Centrale Europea;

sollecita da parte del Governo e delle Autorità di vigilanza l'analisi dell'adeguatezza delle misure adottate negli ultimi tre anni per rendere più agevole e più veloce lo smobilizzo e la cessione dei crediti assistiti da garanzie reali, con particolare riferimento agli effetti delle norme fallimentari o parafallimentari, per individuare gli strumenti più utili ai fini di una valorizzazione degli immobili ai fini dell'economia reale;

osserva, inoltre, che sembra mancare nell'attuale contesto normativo la possibilità di coinvolgere una pluralità di soggetti che, al di là della tecnica finanziaria introdotta con la normativa sulla "cartolarizzazione", possa essere interessato nell'opera di valorizzazione degli immobili;

auspica l'adozione di ulteriori iniziative legislative da affiancare a quelle già in essere, per rendere effettiva la valorizzazione del patrimonio immobiliare posto a garanzia dei crediti in sofferenza, tenendo conto delle esigenze di solidità del sistema bancario, ma approntando altresì strumenti più

flessibili, in coerenza anche con le finalità della nuova legislazione in materia (cosiddetta) fallimentare, tali da consentire al sistema delle PMI di accedere più facilmente al credito e di essere meno esposte al rischio di privazione dei beni strumentali delle aziende.

Per le finalità precedentemente illustrate ritiene opportuno:

- 1) valutare l'introduzione di specifiche misure anche agevolative di carattere fiscale, per favorire l'azione dei soggetti pubblici e privati nelle iniziative di valorizzazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati;
- 2) valutare l'introduzione di misure, anche agevolative fiscali, volte a definire gli interventi possibili sui crediti detenuti dalle banche anche in una fase precedente del loro deterioramento, prevedendo anche il diritto di prelazione grazie al quale il debitore possa estinguere la propria posizione debitoria pagando un importo pari al valore d'iscrizione della medesima, dopo la svalutazione, nel bilancio del creditore e possa ottenere la cancellazione della propria posizione di sofferenza dalla Centrale dei rischi creditizi tenuta dalla Banca d'Italia;
- 3) invitare infine il Parlamento e il Governo a procedere alla revisione delle norme del codice di procedura civile in materia di conversione del pignoramento (articolo 495) rendendo più agevoli i pagamenti della prima e delle successive rate, soprattutto quando vi è evidente sproporzione tra il valore dell'immobile e il credito per cui si procede, per ridurre il rischio che le difficoltà delle PMI e delle famiglie sottraggano loro la disponibilità di beni immobili funzionali alle esigenze di lavoro e di vita.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2016) 850 definitivo, COM (2016) 851 definitivo,
COM (2016) 852 definitivo, COM (2016) 853 definitivo, COM (2016) 854 definitivo E COM
(2016) 856 definitivo
SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 227)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminati gli atti in titolo, condotta l'attività istruttoria sugli stessi con lo svolgimento di un'apposita indagine conoscitiva, premesso che le proposte si inseriscono nel contesto dei lavori promossi in sedi internazionali per ridurre i rischi del settore bancario europeo, recependo *standard* elaborati dal Comitato di Basilea e dal *Financial Stability Board*; le indicazioni provenienti dai consessi internazionali sulla resilienza degli enti creditizi, che sono alla base dell'impalcatura dell'Unione bancaria, traducono le due lezioni della crisi finanziaria: affrontare la dimensione delle «banche troppo grandi per fallire» e sottrarre le banche alla crisi del debito sovrano, superando il salvataggio esterno con risorse pubbliche; l'Ecofin del 17 giugno 2016 ha individuato le misure di ulteriore riduzione dei rischi bancari la cui attuazione è considerata come un presupposto per l'avanzamento del negoziato relativo allo schema unico di garanzia dei depositi (cosiddetto EDIS) e per l'istituzione del meccanismo di supporto pubblico comune al Fondo di risoluzione unico; l'analisi delle modifiche proposte dall'Unione si giova di un primo bilancio delle soluzioni adottate dall'Italia per affrontare le crisi bancarie, che hanno avuto quali obiettivi fondamentali la salvaguardia della stabilità sistemica, la tutela dei correntisti e dei clienti (famiglie e imprese), la continuità

aziendale delle banche, il ristoro e il rimborso nei casi di riduzione del valore dell'investimento per alcune categorie di creditori.

Considerato inoltre che

le misure proposte hanno nel complesso l'obiettivo di riduzione del rischio nel settore bancario: si tratta di uno degli scopi primari dell'Unione bancaria e in questi termini non può essere messo in discussione; tuttavia, la riduzione del rischio non può assurgere a criterio unico e prioritario della revisione, poiché la realizzazione del sistema di assicurazione dei depositi e la definizione di un *common back stop* europeo costituiscono altrettanti pilastri della costruzione;

la Commissione ritiene essenziale promuovere l'*iter* contestuale e congiunto sia delle misure volte alla riduzione del rischio che quelle di condivisione dello stesso, in modo da rendere operativo, stabile ed efficace l'intero impianto dell'Unione bancaria; si tratta di un indirizzo di fondo che la Commissione condivide con il Governo italiano;

il criterio della proporzionalità è sicuramente l'impronta fondamentale dell'intervento proposto ed è stato quindi rafforzato quale principio guida: la proporzionalità, infatti, deve essere il fondamento della regolazione creditizia e finanziaria dell'Unione, senza che esso sia inteso quale strumento per una difesa di posizioni localistiche o, peggio, per frenare e ostacolare l'impianto delle riforme;

il criterio della proporzionalità è giustamente utilizzato dalla Commissione europea: l'istruttoria della Commissione ha dimostrato che il quadro vigente può essere applicato in modo più proporzionato, tenendo conto in particolare della situazione degli enti più piccoli e meno complessi; si tratta di un indirizzo che la Commissione sostiene con convinzione e che è alla base delle proposte di modifica che di seguito sono enunciate.

Tutto quanto sopra premesso

la Commissione sostiene con convinzione alcune delle indicazioni presenti nei documenti europei, in particolare:

- 1) il requisito minimo di coefficiente di leva finanziaria pari al 3 per cento del capitale di classe 1;
- 2) il rafforzamento della disciplina di favore per le esposizioni nei confronti della PMI;
- 3) il trattamento prudenziale favorevole per le esposizioni verso progetti infrastrutturali;
- 4) l'esenzione dal calcolo dell'indicatore di raccolta stabile (NSFR) delle esposizioni verso il debito sovrano;
- 5) il mantenimento del trattamento favorevole delle esposizioni verso il debito sovrano nel calcolo del rischio di credito;
- 6) l'armonizzazione della gerarchia dei creditori con l'introduzione di una nuova categoria di obbligazioni (*senior non preferred debt*), che potrebbe facilitare l'emissione di nuovi strumenti di debito chiaramente caratterizzati dalla capacità di assorbire le perdite in una crisi. La previsione di questa nuova passività è coerente con la posizione di quanti hanno sempre concepito l'istituto del *bail-in* applicabile solo a strumenti di nuova emissione rispetto alla data di entrata in vigore delle nuove norme, e cioè sottoscritti da investitori che ne possano pienamente apprezzare il rischio contrattuale.

La Commissione osserva altresì:

- 1) Per quanto riguarda la proposta di modifica della disciplina dei requisiti di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi, la Commissione osserva in premessa che il campo di applicazione del requisito MREL copre l'intero settore bancario europeo - a differenza del requisito TLAC rivolto alle banche sistemiche - e che il livello del MREL è stabilito dalle autorità di risoluzione in base ad una valutazione specifica dell'ente eseguita di volta in volta. La metodologia di calcolo non è ovviamente neutra trattandosi di elaborare parametri contabili in relazione all'andamento della banca. Tale requisito è strettamente connesso con la prospettiva della risoluzione «che è uno scenario controfattuale alla insolvenza» e cioè si pone in alternativa ad essa. Infatti la risoluzione è considerata la procedura idonea alla gestione delle crisi bancarie laddove è necessario assicurare la continuità delle funzioni essenziali al fine di evitare rischi per la stabilità

finanziaria; la procedura di liquidazione o insolvenza, che comporta l'interruzione improvvisa delle attività, dovrebbe invece essere utilizzata dove tali rischi non sussistono. La strategia di gestione della crisi è determinata *ex ante* per ciascuna banca dall'Autorità di risoluzione (l'ESRB per l'Unione bancaria) e il MREL è determinato in funzione della strategia scelta: il requisito sarà più alto nel caso di risoluzione in quanto dovrà assicurare la copertura delle perdite e la continuazione dell'attività bancaria. Va tenuto presente che l'autorità di risoluzione potrebbe richiedere la subordinazione degli strumenti di debito ai fini MREL allo scopo di assicurare la presenza di un ammontare di passività che possono essere agevolmente sottoposti a *bail-in*. Per tali motivi, la richiesta della Commissione è evitare che si giunga alla definizione di un ammontare del requisito estremamente elevato: infatti, essendo esso programmaticamente orientato a soddisfare le esigenze di ricapitalizzazione della banca, esso deve essere commisurato alle esigenze della effettiva ricapitalizzazione a seguito della risoluzione e alle dimensioni e al profilo di rischio della banca derivante dalla procedura di risoluzione stessa.

Tenuto conto dei margini di discrezionalità dell'autorità di risoluzione nell'imporre che il requisito sia soddisfatto mediante passività subordinate, occorre evitare costi eccessivi di reperimento delle risorse sul mercato, se di ammontare eccessivamente rilevante, tale da non esser assorbito dal mercato;

2) relativamente al credito al consumo, le operazioni di credito garantite da cessione dello stipendio e della pensione presentano livelli di rischio inferiori a quello delle altre forme di credito al consumo e meriterebbero, pertanto, uno specifico trattamento prudenziale di favore;

3) la disciplina prudenziale europea in merito alle esposizioni delle banche nel capitale di rischio delle imprese penalizza tali investimenti perché considerati più "rischiosi" rispetto ad altri. Ciò, tuttavia, costituisce un elemento di fragilità in paesi, come l'Italia, in cui gli investitori istituzionali diversi dalle banche (fondi pensione, società di assicurazioni) sono poco propensi ad investire nelle imprese: sarebbe, pertanto, auspicabile l'introduzione di un fattore di riduzione della ponderazione per gli investimenti delle banche nel capitale di rischio di imprese in fase di avvio (*start up*) e di crescita dimensionale;

4) appare opportuno incrementare i requisiti di capitale richiesti alle banche sugli *asset* illiquidi di secondo e terzo livello (derivati) prevedendo altresì criteri più stringenti ed oggettivi per la valutazione del loro valore;

5) la Commissione suggerisce di adottare una misura transitoria che consenta un periodo di adeguamento sufficientemente lungo per consentire alle banche europee di costituire progressivamente la propria dotazione di strumenti computabili nel TLAC e nel MREL, in modo da evitare che il soddisfacimento dei requisiti in commento possa avere effetti di riduzione della capacità di erogare credito;

6) la Commissione condivide l'adozione di una procedura accelerata della proposta di modifica della direttiva 2014/59/UE concernente la gerarchia dei creditori in caso insolvenza, nella prospettiva di assicurare alle banche un congruo periodo per l'emissione dei titoli *senior unpreferred*, per renderne più agevole l'assorbimento da parte del mercato. A tale fine sono preordinate le recenti proposte normative inserite nel disegno di legge di bilancio per il 2018.

Revisione della BRRD

Per quanto riguarda la futura completa revisione della direttiva in materia di crisi bancarie e requisiti patrimoniali degli enti creditizi, la Commissione rileva che:

a) la normativa vigente appare troppo focalizzata sulle esigenze delle banche medio-grandi, trascurando quelle delle banche di minori dimensioni;

b) il processo decisionale riflette un'eccessiva articolazione di competenze, mancando l'individuazione di un soggetto preposto al coordinamento;

c) la ricapitalizzazione precauzionale dovrebbe rimanere un'opzione disponibile, senza prevedere requisiti più stringenti di quelli attuali;

d) l'applicazione del principio del *bail-in* dovrebbe essere consentita solo per strumenti finanziari emessi dopo il 1° gennaio 2016.

Il completamento dell'Unione bancaria

Una componente importante del rischio percepito del sistema bancario in generale è la formazione di crediti deteriorati che impongono accantonamenti e bloccano l'erogazione del credito.

Alla luce della prossima implementazione dell'IFRS 9 - il nuovo principio contabile sulla classificazione, valutazione e illustrazione degli strumenti finanziari la cui prima applicazione è prevista nel 2018 - è importante che sia definito quanto prima il regime per ridurre e graduare gli impatti derivanti dal ricalcolo degli accantonamenti sui crediti erogati e iscritti in bilancio prima dell'entrata in vigore del nuovo principio contabile (cosiddetta opzione per la prima adozione - *first time adoption* - FTA).

La Commissione sostiene la necessità di creare un organismo pubblico di gestione delle attività deteriorate almeno a livello nazionale, sulla base di un *framework* europeo, in grado di agevolare gli enti creditizi nella ristrutturazione dei bilanci. Si tratta di uno strumento rivolto soprattutto alle banche solide e solvibili che possono utilizzare tale strumento in termini fisiologici, con la costituzione di un livello omogeneo di prezzo dei crediti deteriorati. In relazione alla specifica tematica della gestione dei crediti deteriorati e dell'evoluzione normativa, regolamentare e di vigilanza in sede europea, si allega alla presente risoluzione la deliberazione assunta dalla Commissione nella seduta del 18 ottobre 2017, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato (Atto n. 1052) sulla gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche italiane, da considerarsi parte integrante dell'attuale risoluzione.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2957
XVII Legislatura

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a (Bilancio)

[N. 848 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2017

Attività

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alle Commissioni riunite **6^a (Finanze e tesoro) , 10^a (Industria, commercio, turismo)**

Richiesta relazione tecnica

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 351 \(ant.\)](#)

12 dicembre 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Discusso congiuntamente:
[S.1496](#), [S.2269](#),
[S.2336](#), [S.2377](#)

Parere destinato alle Commissioni riunite **6^a (Finanze e tesoro) , 10^a (Industria, commercio, turismo)**

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

[N. 358 \(pom.\)](#)

12 dicembre 2017

Esito: Favorevole

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **6^a (Finanze
e tesoro) , 10^a
(Industria,
commercio,
turismo)**

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 101 \(ant.\)](#)

13 dicembre 2017

Sottocomm. pareri

Esito: **Rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **6^a (Finanze
e tesoro) , 10^a
(Industria,
commercio,
turismo)**

[N. 102 \(ant.\)](#)

14 dicembre 2017

Sottocomm. pareri

14^a (Politiche dell'Unione europea)

[N. 303 \(ant.\)](#)

6 dicembre 2017

Esito: Favorevole

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **6^a (Finanze
e tesoro) , 10^a
(Industria,
commercio,
turismo)**

Commissione parlamentare questioni regionali

13 dicembre 2017

(ant.)

Esito: Favorevole

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **6^a (Finanze
e tesoro) , 10^a
(Industria,
commercio,
turismo)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 848 (pom.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017
848ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(57/bis) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ZANONI \(PD\)](#) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. Non essendo intervenute modifiche ai profili finanziari del testo, occorre ribadire il parere di nulla osta precedentemente espresso.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO e previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva pertanto un parere di nulla osta.

(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, osservando che è pervenuta la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, preso atto che tale relazione tecnica assicura l'invarianza finanziaria del testo come modificato e che si è data attuazione alle condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, con riferimento in particolare agli articoli 2 (comma 16), 3 (commi 5 e 6) e 15 (comma 3), non vi sono ulteriori osservazioni.

Il sottosegretario **BARETTA** condivide il parere del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore **SANTINI** (PD) informa che è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata e propone pertanto l'espressione di un parere sul testo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario **BARETTA** esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario **BARETTA** esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.1, 2.2, 2.4 e 2.8. Quanto alla proposta 2.300, evidenzia l'opportunità di una riformulazione, elaborata dal ministero competente per materia, che illustra.

Il presidente [TONINI](#) evidenzia come le proposte di modifica al testo che rispondano ad esigenze prevalentemente connesse al merito delle questioni vadano sottoposte, nel rispetto delle aree di competenza, alla Commissione responsabile della fase referente.

Il sottosegretario BARETTA evidenzia che vi è un parere contrario del Governo anche su alcune emendamenti non segnalati dal relatore in precedenza: si tratta delle proposte 2.11, 2.100/1 e 3.1.

Il PRESIDENTE nota che, stante il tipo di modifica testuale, l'emendamento 2.11 ed il subemendamento 2.100/1 potrebbero determinare effetti negativi in termini di impatto sulla legislazione ma non pongono direttamente questioni di copertura finanziaria. Pertanto, la segnalazione del Governo potrebbe essere fatta propria dalla Commissione tramite un parere di semplice contrarietà. L'emendamento 3.1 ha un carattere propriamente finanziario e pertanto il parere del Governo assume un rilievo sui profili di copertura.

Il RELATORE, sulla scorta degli elementi emersi, propone pertanto l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 e 3.1. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.11 e 2.100/1. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni ([n. 472](#))

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che lo stesso è corredato di relazione tecnica che assevera la neutralità finanziaria del provvedimento. L'articolo 8 del provvedimento, peraltro, introduce una clausola di invarianza finanziaria nel rispetto di quella inserita nella legge di delega (legge n. 103 del 2017) all'articolo 83.

Per quanto di competenza, in merito all'istituzione, presso ciascun ufficio del pubblico ministero, dell'Archivio riservato delle intercettazioni in cui sono custoditi, a cura del procuratore della Repubblica, le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni (articoli 3 e 5), la

relazione tecnica afferma che le disposizioni non evidenziano alcun profilo di carattere oneroso per la finanza pubblica in quanto le strumentazioni informatiche in dotazione all'amministrazione della giustizia già possiedono, a legislazione vigente, un'ampia capacità di archiviazione e gestione di questa tipologia di dati. Tuttavia appare utile acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la sostenibilità, anche in un orizzonte temporale pluriennale, delle innovazioni normative contenute negli articoli richiamati alla luce delle esigenze di adeguamento delle strumentazioni informatiche all'evoluzione tecnica, espressamente menzionate dai criteri direttivi contenuti nella legge delega.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che fornirà i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2957) Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, osservando preliminarmente che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, in considerazione della presenza di una clausola di invarianza finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA prende atto della richiesta di relazione tecnica assicurando che si provvederà alla sua predisposizione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2. 8[^] (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.2.1. 8^a(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 351 (ant.) del 12/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a) MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017 351^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(2977\)](#) **Deputato DECARO ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica**, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1451\)](#) **VACCARI ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica**

[\(2462\)](#) **CONSIGLIO. - Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'uso della bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) illustra i provvedimenti in esame, il cui obiettivo comune è quello di favorire l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane che per le attività turistiche e ricreative e, conseguentemente, facilitare la realizzazione di una rete viaria di percorsi ciclabili.

Il disegno di legge n. 2977, trasmesso dalla Camera dei deputati, in particolare, contiene 11 articoli.

Si sofferma quindi sull'articolo 1 che, nel definire l'oggetto e le finalità del provvedimento, stabilisce che lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, perseguano gli obiettivi indicati in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità.

L'articolo 2 introduce nell'ordinamento talune definizioni, tra le quali in particolare quelle di ciclovia e di rete cicloviaria. Ulteriori definizioni riguardano le vie verdi ciclabili, i sentieri ciclabili o percorsi natura, le strade senza traffico, le strade a basso traffico e le strade 30 (urbane ed extraurbane).

Con l'articolo 3 si prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, venga approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture un Piano generale della mobilità ciclistica, quale parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica. Tale Piano dovrà essere articolato in due settori di intervento, relativi allo sviluppo della mobilità ciclistica sia in ambito urbano e metropolitano che su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo. Vengono specificati nel dettaglio i contenuti del Piano, con il quale si procederà tra l'altro all'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiranno la rete ciclabile nazionale "Bicitalia", di cui al successivo articolo 4. Viene poi previsto che il Piano abbia durata triennale, con la possibilità di aggiornamenti annuali.

L'articolo 4, come accennato, contiene norme sulla Rete ciclabile nazionale, denominata Bicitalia, che costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea "Eurovelo". È composta dalle ciclovie di interesse nazionale e le infrastrutture in essa contenute costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale. Vengono poi indicati i criteri per l'individuazione della Rete nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui si precisano i contenuti. Sono quindi disciplinate le procedure per l'approvazione dei progetti necessari alla realizzazione della rete, sia per gli aspetti di competenza regionale che statale. È previsto che l'approvazione dei progetti costituisca variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

Richiama poi gli articoli 5, 6, 7 e 8, riguardanti la programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali e locali, con la previsione di piani regionali (articolo 5) e di piani urbani, denominati "biciplan" (articolo 6), nonché di ulteriori strumenti di pianificazione, finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, che dovranno essere predisposti dalle città metropolitane e dalle province (articolo 7). Sono poi dettate norme per la realizzazione di velostazioni, cioè centri per il deposito, l'assistenza tecnica e il noleggio di biciclette, in prossimità di aeroporti, stazioni ferroviarie, marittime o metropolitane (articolo 8).

Con l'articolo 9 si procede ad integrare i principi generali del Codice della strada con il riferimento al principio della mobilità sostenibile e alla promozione dell'uso dei velocipedi. Si dispone inoltre che gli autobus, sia da noleggio che di linea, possano essere dotati di strutture portabiciclette anche anteriormente.

L'articolo 10 contiene le norme per la copertura finanziaria.

L'articolo 11, infine, prevede l'invio annuale al Parlamento, da parte del Ministro delle infrastrutture, di una relazione sullo stato di attuazione del presente provvedimento, specificandone una serie di contenuti obbligatori. Sempre annualmente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno presentare una relazione al Ministro delle infrastrutture per dar conto dello stato di attuazione degli interventi in tema di mobilità ciclistica di loro competenza. Da ultimo, l'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Illustra poi il disegno di legge n. 1451, di iniziativa del senatore Vaccari ed altri, avente un'impostazione simile al disegno di legge appena illustrato. Il contenuto è più ampio (contiene 16 articoli) e coincide con quello della proposta di legge n. 2305, presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Decaro ed altri, che è stata assunta come testo base per l'esame nell'altro ramo del Parlamento e quindi modificata nel testo trasmesso in Senato.

Riferisce infine sul disegno di legge n. 2462, di iniziativa del senatore Consiglio che, nell'ottica di favorire l'attuazione di politiche per lo sviluppo della mobilità ciclistica (articolo 1), prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito Fondo nazionale, da ripartire nella misura del 30 per cento in favore dello Stato e del 70 per cento tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (articolo 2). Le finalità dei progetti di rilevanza non statale che possono essere finanziati a valere sulle risorse del Fondo vengono individuate nella predisposizione di misure generali e di misure specifiche in favore dell'uso della bicicletta; nella realizzazione di azioni di

innovazione e di sperimentazione in favore dello sviluppo della ciclabilità e della diffusione dell'uso della bicicletta; nella realizzazione di servizi rivolti alle persone che utilizzano la bicicletta; nella realizzazione di azioni per il sostegno economico e per l'attivazione di appositi servizi in favore delle persone che utilizzano la bicicletta per i loro spostamenti lavorativi; nell'istituzione, da parte degli enti locali interessati, di autorità locali per la mobilità ciclistica; nella realizzazione di reti di percorsi ciclabili di dimensione regionale o provinciale ed eventualmente comunale, ai fini della realizzazione di una rete ciclabile nazionale (articolo 3). Vengono quindi indicate una serie di misure, anche di carattere programmatico, con le quali perseguire le diverse finalità indicate (articoli 4, 5, 6 e 7). Sono poi introdotti contributi statali per favorire il rinnovamento del parco ciclistico (articolo 8), nonché incentivi per l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto utilizzato per recarsi sul posto di lavoro (articolo 9).

Si stabilisce che una quota delle risorse del Fondo nazionale per la mobilità ciclistica di competenza statale sia finalizzata alla realizzazione della rete nazionale dei percorsi ciclabili, che è prioritariamente attuata tramite l'integrazione delle reti ciclabili di dimensione regionale, provinciale o comunale e costituisce struttura integrante della rete europea di itinerari ciclabili "EuroVelo" (articolo 10).

Vengono quindi dettate norme per la definizione, da parte delle Regioni, degli ambiti territoriali di intervento e per l'approvazione, da parte degli enti locali in essi ricompresi, dei relativi piani (articolo 11).

È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico per la realizzazione delle finalità del presente provvedimento (articolo 12) e si introduce una procedura per la valutazione delle attività e degli interventi previsti (articolo 13). Lo stato di attuazione della legge deve essere oggetto di una relazione annuale al Parlamento (articolo 14).

Si stabilisce poi la copertura finanziaria del provvedimento (articolo 15).

Propone infine di assumere come testo base il disegno di legge n. 2977. In considerazione dell'esigenza di concludere rapidamente l'esame del suddetto testo, sul quale anche presso l'altro ramo del Parlamento si è registrato un consenso pressoché unanime, ritiene opportuno fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno estremamente breve. Auspica che non vi siano comunque richieste di modifica e che possa essere altresì concesso il trasferimento del provvedimento in sede deliberante ai fini della sua definitiva approvazione in legge.

Il vice ministro NENCINI esprime la valutazione favorevole del Governo sul disegno di legge n. 2977, auspicandone la rapida approvazione. Ferma restando l'eventuale formalizzazione della richiesta della sede deliberante, dichiara fin da ora l'assenso del suo Dicastero.

Il presidente [MATTEOLI](#) concorda con le considerazioni del relatore e propone anch'egli di assumere come testo base il disegno di legge n. 2977, fissando il termine per gli emendamenti e gli ordini del giorno per oggi, alle ore 19. Si riserva quindi di verificare il consenso di tutti i Gruppi parlamentari per la richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2957) Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1496) GASPARRI e SCOMA. - Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste

(2269) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

(2336) Angelica SAGGESE. - Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

(2377) CENTINAIO ed altri. - Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **BORIOLI** (PD) illustra i provvedimenti in esame. In ordine al disegno di legge n. 2957, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, fa presente che esso reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, nel rispetto della normativa europea e con riguardo al principio del legittimo affidamento.

Si compone di due articoli, il primo dei quali individua innanzitutto i principi e i criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega.

In particolare, con riferimento agli affidamenti, dovranno essere previste modalità che rispettino, tra gli altri, i principi di concorrenza e di tutela degli investimenti, con l'individuazione di procedure di selezione imparziali e trasparenti, che tengano tra l'altro conto della salvaguardia dei livelli occupazionali e della professionalità acquisita sia dai concessionari che dai gestori nell'esercizio delle concessioni. Dovranno inoltre essere stabiliti limiti minimi e massimi entro i quali le regioni potranno definire la durata delle concessioni, in modo da assicurarne un uso rispondente all'interesse pubblico. Sempre le regioni potranno prevedere il limite massimo di concessioni di cui possa essere titolare un unico operatore economico.

Con i decreti legislativi dovranno poi essere definite le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della normativa vigente, nonché i criteri per il subingresso, con le adeguate forme di garanzia per i soggetti subentranti.

Si stabilisce che venga determinato un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della nuova disciplina alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali tra concessionari e gestori.

Ulteriori criteri di delega riguardano la regolamentazione degli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli atti di pianificazione territoriale; la rideterminazione della misura dei canoni concessori; il riordino delle concessioni ad uso abitativo; gli obblighi di pubblicità imposti ai comuni; il rafforzamento del Sistema informativo del demanio marittimo; il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti; la precisazione di alcune definizioni relative alle opere e agli impianti realizzati dai concessionari.

Sono infine dettate le norme procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passando al disegno di legge n. 1496, che ha come primo firmatario il senatore Gasparri, osserva che esso ha lo scopo di ridefinire le aree che attualmente fanno parte del demanio marittimo in favore di una loro conversione a scopo turistico e ricreativo, che sostenga la stabilità delle imprese, gli investimenti e la valorizzazione delle coste. Si prevede pertanto che si individuino le aree già oggetto di concessione a fini turistico-ricreativi già legittimamente valorizzate con manufatti o strutture e che si disponga il loro trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato per poi procedere alla loro concessione a prezzo di mercato, assicurando il diritto di prelazione agli attuali concessionari. Il provvedimento contiene norme per regolare la fase transitoria e la tutela dei concessionari che non abbiano optato per l'acquisizione delle aree.

Si sofferma poi sul disegno di legge n. 2269, presentato dalla senatrice Granaiola ed altri senatori. Al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti realizzati nell'ambito delle concessioni demaniali in essere, in attesa di una ricognizione da parte della Agenzia delle entrate dei beni demaniali marittimi disponibili su tutto il territorio nazionale, esso prevede innanzitutto che la durata massima delle concessioni in corso sia fissata in un massimo di trenta anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Vengono quindi dettate norme per regolare tale periodo transitorio. Ulteriori disposizioni sono volte a disciplinare l'assegnazione, mediante procedure competitive, di nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Illustra quindi il disegno di legge n. 2336, di iniziativa della senatrice Saggese, che introduce disposizioni organiche in materia di concessioni di beni demaniali marittimi, individuando le attività che possono esservi esercitate nonché disciplinando la durata, le modalità e le procedure di affidamento, i casi di revoca e di decadenza delle concessioni. Sono poi previsti nuovi criteri per la determinazione dei canoni nonché norme per il subingresso e la tutela dei concessionari uscenti. Un'apposita disposizione transitoria fa salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento, la cui durata è prorogata fino alla fine del 2050, ferma restando la necessità che vengano individuati spazi demaniali non utilizzati per i quali attivare le procedure competitive di assegnazione previste in via ordinaria.

Infine, riferisce sul disegno di legge n. 2377, di iniziativa del senatore Centinaio ed altri. Evidenzia che esso ha un contenuto sostanzialmente identico a quello del disegno di legge n. 2377, sia per gli aspetti relativi alla disciplina transitoria delle concessioni in essere, in questo caso, alla data del 31 dicembre 2015, per le quali si prevede una durata massima di trenta anni, sia per quanto riguarda l'affidamento, mediante procedure competitive, di nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) richiama il disegno di legge n. 2930 (abbattimento barriere architettoniche) all'esame delle Commissioni riunite 8a e 13a, di cui è relatore per la Commissione. Trattandosi di un provvedimento particolarmente atteso, già approvato dalla Camera dei deputati con un consenso pressoché unanime, chiede di verificare la possibilità di trasferire l'esame in sede deliberante, per una sollecita approvazione.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ricorda che la Commissione IX della Camera dei deputati è in procinto di esaminare l'atto Camera n. 4619 (corrispondente all'atto Senato n. 2603) sul registro delle opposizioni in sede legislativa. Ove il testo fosse approvato e ritrasmesso al Senato, ritiene opportuno che la Commissione ne chieda a sua volta l'assegnazione in sede deliberante, per consentirne la rapida approvazione.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare l'assenso dei Gruppi delle Commissioni riunite 8a e 13a per la richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 2930. Parimenti, procederà ad una analoga verifica per l'altro disegno di legge richiamato dal senatore Filippi, qualora questo sia approvato dalla Camera e ritrasmesso al Senato in tempo utile.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.3. 11[^] (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 11^a(Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 358 (pom.) del 12/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017
358^a Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2957\)](#) **Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) introduce il disegno di legge, recante una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. In particolare, l'articolo 1 definisce i criteri per l'adozione dei decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa anche alla luce della cosiddetta "Direttiva Bolkenstein", che consente gli Stati membri di tenere conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione del prestatore del servizio, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Inoltre, il Governo deve stabilire modalità di affidamento delle concessioni che rispettino i principi di concorrenza, qualità paesaggistica, sostenibilità ambientale e tutela degli investimenti mediante procedure di selezione trasparenti, che prevedano anche la salvaguardia dei livelli occupazionali e che offrano servizi di fruibilità della spiaggia a favore delle persone disabili.

In considerazione della finalità del provvedimento e della limitata competenza della Commissione

lavoro, il relatore propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S) dà conto di uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere favorevole presentato dal relatore è approvato con il voto contrario dei senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle e con l'astensione del senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL).

Risulta pertanto preclusa la votazione dello schema di parere contrario illustrato dalla senatrice Catalfo.

La seduta termina alle ore 14.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI PAGLINI E CATALFO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2957

L'11a Commissione del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (AS 2957);

considerato che:

il disegno di legge in esame non risponde alle esigenze, più volte espresse dal Movimento 5 Stelle, secondo cui deve essere sempre assicurato un uso dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali rispondente all'interesse pubblico, che non penalizzi la libertà di accesso. Nessuna misura legislativa deve rappresentare, in particolare nel settore delle concessioni balneari, il tentativo di eludere la direttiva 2006/123 CE, che cerca di riportare nell'ambito della libera concorrenza anche questo importante settore dell'economia nazionale;

quanto previsto nella presente delega avrà infatti ricadute rilevanti sul comparto turistico, in particolare quello balneare, che rappresenta un settore fondamentale per la nostra economia. Tuttavia quanto proposto dal Governo per riordinare la normativa appare l'ennesimo tentativo di procrastinare la data in cui verranno indette le aste sulle concessioni, rischiando di dilatare nuovamente i tempi, aggirando de facto quanto previsto dalla normativa europea;

la delega si pone all'articolo 1, lettera d), l'obiettivo di "prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte nella presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino delle concessioni", questo rischia di dilatare ancora una volta i tempi e di fatto di agevolare chi attualmente è concessionario, impedendo a nuovi soggetti di entrare nel mercato. Fino ad oggi tale settore è stato sottratto alle leggi del libero mercato grazie a reiterate proroghe che hanno di fatto aggirato l'applicazione della normativa europea;

sarebbe necessario applicare la normativa europea ed introdurre procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, che siano davvero premianti della professionalità e che garantiscano anche a nuovi soggetti, la possibilità di entrare nel mercato. Finora tutto ciò che è stato previsto nella gestione del settore ha penalizzato la possibilità di nuovi operatori di inserirsi nel settore;

è necessario inoltre creare procedure che individuino l'offerta che garantisca la più alta sostenibilità ambientale, che offra il servizio migliore al fruitore, ricordando che tutti, nessuno escluso, hanno diritto di usufruire delle aree di demanio perché si tratta di un bene pubblico e quindi tutti devono essere messi nelle condizioni di accedervi;

almeno all'articolo 1, lettera a), sono previsti "criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale" ma non è tuttavia chiaro come tali criteri verranno attuati;

inoltre sarebbe utile sancire l'assoluta inopportunità di riservare ulteriori aree demaniali per nuovi stabilimenti balneari, soprattutto in aree già fortemente antropizzate, con l'obbligo di convertire, dove possibile, le strutture edificate in materiale di difficile rimozione con materiale ecocompatibile e di facile rimozione;

la questione inerente alle concessioni è senza dubbio molto complessa, proprio per questo è necessario definire norme chiare che tutelino la concorrenza leale e chi ha lavorato virtuosamente, tuttavia non devono essere redatte norme che garantiscano rendite di posizione e che impediscano l'accesso a nuovi operatori: anche per questo deve essere chiarito che se si vogliono tutelare le piccole imprese deve essere prevista la possibilità di una sola concessione per regione, ed un massimo di due su tutto il territorio nazionale, per ciascun concessionario attraverso un sistema che non possa essere facilmente aggirato, prevedendo il controllo anche del capitale sociale dell'operatore interessato. Questo permetterebbe di evitare che gli stabilimenti balneari diventino appannaggio delle grandi multinazionali;

questa delega risulta l'ennesimo esempio di un modo di legiferare poco efficace che ha caratterizzato questo Governo e la maggioranza che lo sostiene; esprime parere contrario.

1.4.2.4. 13[^] (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.4.1. 13^a(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 101 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017
101^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 6^a e 10^a riunite:

(2957) Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, approvato dalla Camera dei deputati : rinvio dell'espressione del parere;

alla 3^a Commissione:

(2968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a

Montevideo il 14 dicembre 2016 : rinvio dell'espressione del parere;

(2970) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 : rinvio dell'espressione del parere;

(2978) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere;

(2979) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere;

all'8^a Commissione:

(2977) Deputati DECARO ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, approvato dalla Camera dei deputati :

rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.4.2. 13^a(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 102 (ant., Sottocomm. pareri) del 14/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2017
102^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

La seduta inizia alle ore 9.

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 6^a e 10^a riunite:

(2957) Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(2968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a

Montevideo il 14 dicembre 2016 : parere favorevole;

[\(2970\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016* : parere favorevole;

[\(2978\)](#) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

[\(2979\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.*

La seduta termina alle ore 9,10.

1.4.2.5. 14[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.5.1. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 303 (ant.) del 06/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017
303^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo, già esaminato in prima lettura, e si sofferma sulle parti modificate dalla Camera dei deputati. L'articolo 2 riguarda l'istituzione, presso l'AIFA, del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici. L'articolo 3 delega il Ministro della salute a predisporre, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina di genere. Viene soppresso l'articolo sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza riferiti al controllo del dolore nel parto e alla medicina di genere. L'articolo 5 prevede l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'articolo 6 modifica la disciplina vigente sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie, che dovrà avvenire in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea, ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni. L'articolo 7 demanda a tale procedura l'individuazione delle nuove professioni di osteopata e di chiropratico. L'articolo 12 inasprisce le sanzioni per il reato di esercizio abusivo della professione. L'articolo 15, comma 2, prevede, per gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportino lo svolgimento di attività clinica presso istituti sanitari, la possibilità di essere temporaneamente autorizzati allo svolgimento di tali attività.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica ([n. 474](#))

(Osservazioni alla 9a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, riferisce che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in attuazione della delega al Governo, prevista dall'articolo 5 della legge n. 154 del 2016, per l'emanazione di un testo unico in materia di controlli sulla produzione biologica, in attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007. Lo schema di decreto dà attuazione anche alla delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170).

Lo schema di decreto prevede, in particolare: agli articoli 1 e 2, l'ambito di applicazione e le definizioni; all'articolo 3, che il Ministero delle politiche agricole deleghi i compiti di controllo agli organismi di controllo ed eserciti i compiti di autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione e della vigilanza; all'articolo 4, i requisiti che gli organismi di controllo devono rispettare per essere autorizzati dal Ministero a svolgere le attività di controllo e i limiti di competenze delle stesse attività; all'articolo 5, le competenze dettagliate delle attività di controllo; all'articolo 6, gli obblighi in capo agli organismi di controllo; all'articolo 7, le condizioni di sospensione e revoca dell'autorizzazione; all'articolo 8, le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico degli organismi di controllo; all'articolo 9, gli obblighi in capo agli operatori del settore biologico; all'articolo 10, le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico degli operatori; agli articoli 11 e 12, le procedure di irrogazione e di pagamento delle sanzioni; agli articoli 13 e 14, le disposizioni transitorie e di abrogazione.

Dopo aver rilevato che lo schema non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore illustra uno schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi. Il primo relativo all'opportunità che le disposizioni riprodotte testualmente dal regolamento siano sostituite da corrispondenti rinvii al testo del regolamento, peraltro di per sé già vigente nell'ordinamento nazionale. Il secondo, relativo all'opportunità di prevedere, all'articolo 4, un rinvio non recettizio alle norme di certificazione UNI/CEI/EN, tra i requisiti per l'accreditamento degli organismi di controllo. Il terzo, relativo all'opportunità di prevedere che l'accreditamento degli organismi di controllo sia effettuato presso l'organismo nazionale di accreditamento. Il quarto rilievo si riferisce all'opportunità di rivedere, in generale, l'entità delle sanzioni previste agli articoli 8 e 10 in quanto non risultano adeguatamente dissuasive per gli importi minimi.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2957) Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice **CARDINALI** (PD), relatrice, introduce l'esame del provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che conferisce una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, indicando una serie di criteri specifici di delega.

La delega dovrà essere esercitata entro sei mesi e dovrà prevedere un adeguato periodo transitorio per le concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori. La normativa delegata dovrà rispettare l'ordinamento europeo, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE e al principio del legittimo affidamento, e dovrà, inoltre, rispettare i principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali, nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nel settore. Dovranno essere stabiliti limiti minimi e massimi di durata delle concessioni e occorrerà prevedere che un operatore possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, per garantire un'adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta. Dovranno, inoltre, essere rideterminati i canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari.

La relatrice illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, evidenziando che, sulla materia delle concessioni demaniali marittime - già oggetto di procedure di infrazione, poi successivamente archiviate - il quadro normativo europeo è compendiato nella sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15). Premesso che le concessioni demaniali marittime e lacuali rilasciate dalle autorità pubbliche e che mirano allo sfruttamento di un'area demaniale a fini turistico-ricreativi possono essere qualificate come «autorizzazioni», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123/CE, la Corte di giustizia distingue se le autorizzazioni in questione possano essere concesse in numero illimitato oppure limitato perché vi è scarsità del bene. Se vi è scarsità delle risorse naturali, si applica l'articolo 12 della direttiva servizi, il quale prescrive che il rilascio di autorizzazioni, qualora il loro numero sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, in particolare un'adeguata pubblicità. Se invece la scarsità di risorse non v'è, vengono in rilievo le norme di diritto primario. In tali casi, trattandosi comunque di concessioni riguardanti un diritto di stabilimento in area demaniale finalizzato a uno sfruttamento economico per fini turistico-ricreativi, va applicato l'articolo 49 del TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, se la concessione presenta *"un interesse transfrontaliero certo"*.

Il disegno di legge in esame è pienamente coerente con i ricordati principi espressi dalla Corte di giustizia e servirà a fornire una disciplina compiuta delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, resasi da tempo necessaria per assicurare agli operatori del settore un quadro

normativo chiaro, certo e rispettoso della normativa europea.

La senatrice [GRANAIOLO](#) (*Art.1-MDP*) osserva come non sia stata effettuata alcuna verifica in merito alle zone del territorio nazionale che presentino risorse naturali scarse e in cui quindi possa essere applicato l'articolo 12 della direttiva servizi. Preannuncia il suo voto contrario.

La senatrice [ANITORI](#) (*AP-CpE-NCD*), nel preannunciare il suo voto favorevole, ritiene tuttavia necessario prevedere un lungo periodo transitorio per le attività in essere, al fine di tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali, e rivedere i criteri di stima dei canoni pertinenziali, al fine di rendere il pagamento sostenibile da parte delle imprese del settore.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) manifesta la contrarietà del suo gruppo al disegno di legge. La delega è eccessivamente ampia e non assicura l'effettività della concorrenza nel settore, posto che è concreto il rischio che pochi operatori possano rendersi affidatari di un rilevante numero di concessioni. Auspica quindi profonde modifiche al testo dell'articolato, anche attraverso un serio confronto con le regioni e le autonomie locali.

Il senatore [AMIDEI](#) (*Misto*) ritiene che il provvedimento non tuteli a sufficienza le imprese del settore turistico-ricreativo, pregiudicate in particolare dal criterio dell'interesse transfrontaliero certo, che legittimerebbe in ogni caso lo svolgimento di procedure competitive, senza contemperamento con gli affidamenti in essere. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

La relatrice [CARDINALI](#) (*PD*), intervenendo in sede di replica, osserva che la concorrenza nel settore va comunque rispettata in applicazione diretta dei principi europei e che con il testo in esame si razionalizza la normativa per contemperare al meglio gli evocati principi europei con il legittimo affidamento degli operatori del settore.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1324-B**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, richiamati i pareri espressi, in prima lettura, sul testo e sugli emendamenti, rispettivamente il 22 luglio 2014 e il 19 novembre 2014;

considerate le parti modificate dalla Camera dei deputati e in particolare:

- il nuovo articolo 2, concernente l'istituzione, presso l'AIFA, del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività dei

- comitati etici territoriali, di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano, in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 536/2014;
- il nuovo articolo 3, che delega il Ministro della salute a predisporre, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina di genere, mediante pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere, in modo omogeneo sul territorio nazionale;
 - la soppressione dell'ex articolo 2 sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza riferiti al controllo del dolore nel parto e alla medicina di genere;
 - il nuovo articolo 5 che prevede l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, a cui riconduce i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Inoltre demanda ad accordi con le regioni per l'individuazione di nuovi profili sociosanitari;
 - il nuovo articolo 6 che modifica la disciplina vigente sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie, che dovrà avvenire in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea, ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni. L'articolo 7 demanda a tale procedura l'individuazione delle nuove professioni di osteopata e di chiropratico, modificando gli ex articoli 4 e 5 che invece ne stabilivano in via diretta l'istituzione;
 - l'articolo 12 (ex articolo 9), modificato dalla Camera, in cui vengono ulteriormente inasprite le sanzioni per il reato di esercizio abusivo di una professione;
 - l'articolo 15, comma 2, inserito dalla Camera, che prevede, per gli stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi), in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportino lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la possibilità di essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di tali attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 474**

- La 14ª Commissione permanente, considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in attuazione della delega al Governo, prevista dall'articolo 5 della legge n. 154 del 2016 recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", per l'emanazione di un testo unico in materia di controlli sulla produzione biologica, in attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007. Lo schema di decreto dà attuazione anche alla delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per la violazione di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati entro l'entrata in vigore di tale legge;
- rilevato che:
- il regolamento (CE) n. 834/2007, all'articolo 2, demanda agli Stati membri l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore e stabilisce che gli organismi di controllo debbano essere enti terzi indipendenti;
 - lo stesso regolamento stabilisce, inoltre, agli articoli 27 e seguenti, che in caso di irregolarità o infrazione, l'organismo di controllo debba applicare "misure correttive appropriate e tempestive", e non obbliga all'adozione di disposizioni sanzionatorie giurisdizionali;

- il regolamento della Commissione (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007, prevede all'articolo 91 che gli Stati membri adottino le misure e le sanzioni necessarie per impedire l'uso fraudolento delle indicazioni biologiche nell'etichettatura dei prodotti;
 - i due predetti regolamenti europei non stabiliscono procedure specifiche in materia di accreditamento degli organismi di controllo, lasciando gli Stati membri liberi di decidere se applicare la procedura dell'organismo nazionale di accreditamento, definita con il regolamento (CE) n. 675/2008 "che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti";
- considerato che lo schema di decreto prevede, in particolare:
- agli articoli 1 e 2, l'ambito di applicazione e le definizioni;
 - all'articolo 3, che il Ministero delle politiche agricole, in qualità di autorità competente, delega i compiti di controllo agli organismi di controllo ed esercita i compiti di autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione e della vigilanza. La stessa vigilanza e lo stesso controllo sono esercitati anche dalle Regioni e dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (ex Corpo forestale dello Stato), mentre il necessario coordinamento dovrà essere assicurato mediante la stipula di protocolli d'intesa;
 - all'articolo 4, i requisiti che gli organismi di controllo devono rispettare per essere autorizzati dal Ministero a svolgere le attività di controllo e i limiti di competenze delle stesse attività. Tra i requisiti vi è anche quello di essere "accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN 17065/2012, ai sensi della normativa europea e nazionale vigente". L'autorizzazione, ai sensi del comma 4, ha durata quinquennale. I commi 8 e 9, a fini di trasparenza e di prevenzione di conflitti di interesse, stabiliscono l'esclusività dell'attività di controllo e l'obbligo di rotazione quinquennale degli operatori sottoposti al controllo;
 - all'articolo 5, le competenze dettagliate delle attività di controllo;
 - all'articolo 6, gli obblighi in capo agli organismi di controllo;
 - all'articolo 7, le condizioni di sospensione e revoca dell'autorizzazione;
 - all'articolo 8, le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico degli organismi di controllo;
 - all'articolo 9, gli obblighi in capo agli operatori del settore biologico;
 - all'articolo 10, le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico degli operatori;
 - agli articoli 11 e 12, le procedure di irrogazione e di pagamento delle sanzioni;
 - agli articoli 13 e 14, le disposizioni transitorie e di abrogazione;
- valutato che lo schema in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
- formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
- valuti la Commissione di merito l'opportunità che le disposizioni riprodotte testualmente dal regolamento, come alcune definizioni all'articolo 2 (come "biologico", "operatore" e "conversione"), siano sostituite da corrispondenti rinvii al testo del regolamento, peraltro di per sé già vigente nell'ordinamento nazionale, al fine di assicurare maggiore certezza del diritto e di evitare di dover intervenire con disposizioni correttive in caso di modifiche al regolamento;
- valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, un rinvio non recettizio alle norme di certificazione UNI/CEI/EN, tra i requisiti per l'accreditamento degli organismi di controllo, come lo stesso articolo 27, paragrafo 5, del regolamento, che fa riferimento alla "versione più recente pubblicata";
- valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, che l'accreditamento degli organismi di controllo, richiesto ai fini dell'autorizzazione del Ministero, sia effettuato presso l'organismo nazionale di accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, alla stregua di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (considerando n. 49).
- valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di rivedere, in generale, l'entità delle sanzioni

previste agli articoli 8 e 10 in quanto non risultano adeguatamente dissuasive per gli importi minimi e, in particolare, nello specifico riconsiderare la disposizione del comma 3 dell'articolo 10 che prevede una sanzione minima di soli 300 euro per utilizzo non conforme del logo comunitario di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2957

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che esso conferisce una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, indicando una serie di criteri specifici di delega;

rilevato, in particolare, che:

- la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi e dovrà prevedere un adeguato periodo transitorio per le concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori;
- la normativa dovrà rispettare l'ordinamento europeo, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE e al principio del legittimo affidamento;
- la normativa dovrà, inoltre, rispettare i principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nel settore;
- nell'esercizio della delega dovranno essere stabiliti limiti minimi e massimi di durata delle concessioni e prevedere che un operatore possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, per garantire un'adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta;
- dovranno, inoltre, essere rideterminati i canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari;
- i dati sulle concessioni e sui relativi canoni dovranno essere resi pubblici sui siti *internet* dei comuni e dei concessionari,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Sulla materia delle concessioni demaniali marittime - già oggetto di procedure di infrazione, poi successivamente archiviate - il quadro normativo europeo è compendiato nella sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15).

Si è in quella sede affermato che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, e in particolare di un'adeguata pubblicità, ciò equivalendo "a un loro rinnovo automatico, che è escluso dai termini stessi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123" (punto 50 della sentenza). Né può essere invocato in generale il principio del legittimo affidamento. Questo può venire in rilievo in base ad una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e abbia effettuato i relativi investimenti (punto 56). Allo stesso modo, è stato ritenuto violato l'articolo 49 del TFUE che, nel caso in cui le concessioni demaniali pubbliche per attività turistico-ricreative presentino un interesse transfrontaliero certo, non consente a una normativa nazionale di prevedere una

proroga automatica di tali concessioni (punto 74).

Ai fini della disciplina del disegno di legge in titolo, occorre valutare i punti rilevanti della decisione. Per il considerando n. 39 della direttiva 2006/123/CE, la nozione di «regime di autorizzazione» comprende, in particolare, le procedure amministrative per il rilascio di concessioni. Quindi, le concessioni demaniali marittime e lacuali rilasciate dalle autorità pubbliche e che mirano allo sfruttamento di un'area demaniale a fini turistico-ricreativi possono essere qualificate come «autorizzazioni», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123/CE, in quanto costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro attività economica (punti 39-41). Essendo atti di autorizzazione a esercitare un'attività economica in un'area demaniale, le dette concessioni non rientrano nella categoria delle concessioni di servizi.

Ciò ammesso in linea di principio, la Corte di giustizia ritiene che spetti ai giudici nazionali verificare se e quindi al legislatore nazionale prefigurare se le autorizzazioni in questione possano essere concesse in numero illimitato oppure limitato perché vi è scarsità del bene.

Se vi è scarsità delle risorse naturali, si applica l'articolo 12 della direttiva servizi, il quale prescrive che il rilascio di autorizzazioni, qualora il loro numero sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, in particolare un'adeguata pubblicità.

In tali casi, una norma di diritto interno che prorogasse in maniera generale la durata delle concessioni, ciò equivalendo a un rinnovo automatico, renderebbe impossibile la procedura competitiva di cui all'articolo 12 della direttiva servizi e configurerebbe una incompatibilità con la citata direttiva.

La Corte richiama il paragrafo 3 dell'articolo 12 della direttiva, che ammette che gli Stati membri possano tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni legate a motivi imperativi d'interesse generale. Tra questi può rientrare la necessità di tutelare il legittimo affidamento del concessionario, ma solo al momento di stabilire le regole della procedura, con una valutazione caso per caso, che consenta di dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti (punto 56).

Se invece la scarsità di risorse non v'è, vengono in rilievo le norme di diritto primario. In tali casi, trattandosi comunque di concessioni riguardanti un diritto di stabilimento in area demaniale finalizzato a uno sfruttamento economico per fini turistico-ricreativi, va applicato l'articolo 49 del TFUE, relativo alla libertà di stabilimento. Per la Corte, se la concessione presenta *"un interesse transfrontaliero certo"*, il suo mancato rilascio attraverso una procedura trasparente di gara costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alla suddetta concessione. Questo interesse transfrontaliero certo, rende necessario aggiudicare le concessioni con procedure non discriminatorie e trasparenti.

Il disegno di legge in esame è pienamente coerente con i ricordati principi espressi dalla Corte di giustizia e servirà a fornire una disciplina compiuta delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, resasi da tempo necessaria per assicurare agli operatori del settore un quadro normativo chiaro, certo e rispettoso della normativa europea.

